



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 30/07/2026

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER PUGLIA N. 211 DEL 23.07.2026 E DELLA ALLEGATA RELAZIONE RELATIVA ALLA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2026-2029 SECONDO IL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2026-2029 EX DELIBERA ARERA N. 397/2025/R/RIF AMBITO TARIFFARIO COMUNE DI STORNARA

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 16:00 in STORNARA e nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione ORDINARIA e PUBBLICA a cui hanno partecipato i Sigg.ri Consiglieri a norma di legge sotto la presidenza del Sig. Sig. BIANCHINO FRANCESCO risultano all'appello nominale:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	NIGRO ROBERTO	Sindaco	X	
2.	ANDREANO BRIGIDA	Consigliere	X	
3.	GRANDONE ALESSANDRO	Vicesindaco	X	
4.	CIARALLO ROCCO	Consigliere	X	
5.	BIANCHINO FRANCESCO	Consigliere	X	
6.	IAGULLI ANTONIO	Consigliere	X	
7.	RUSSO ADRIANA	Consigliere		X
8.	GRAVINA ANGELO	Consigliere	X	
9.	RAFFAELE LUCIA	Consigliere		X
10.	CORNACCHIO ANNA	Consigliere	X	
11.	GIORDANO CARLO	Consigliere		X
12.	DI GAETANO MICHELE	Consigliere		X
13.	CAMPAGNA GIUSEPPINA	Consigliere	X	

Consiglieri comunali assegnati 13, in carica 13, presenti n. 9 e assenti sebbene invitati n. 4.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti del Consiglio l'argomento indicato all'oggetto.

IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME PARERE

☐ favorevole ☐ contrario

IL REVISORE CONTABILE

Visti

- la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";
- la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif denominata "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determinazione ARERA n. 1/2025-DTAC che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF;
- la deliberazione ARERA n. 480/2025/R/rif in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)"*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"* di seguito denominata AGER Puglia;

Premesso che

A) l'art 1, comma 1, della legge n. 481/95, istitutiva dell'Autorità, prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*.

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"* (lett. c); *"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi"*

che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f); "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h); "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

L'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21 prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;

L'articolo 1, comma 677, della legge n.199/2025 ha modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228/2021, stabilendo che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, i Comuni possano approvare il PEF del servizio rifiuti, le tariffe TARI (o tariffa corrispettiva) e i regolamenti entro il 31 luglio di ciascun anno;

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurocomunitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, che confermando l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

E) La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

F) All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).

G) Con Deliberazione ARERA 397/2025 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, di seguito denominato MTR-3, che confermando la durata quadriennale e l'impostazione generale che hanno contraddistinto il MTR-2, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiede che la determinazione delle entrate tariffarie, risultanti dal piano economico finanziario predisposto dal gestore, avvenga sulla base di dati certi, validati dal pertinente organismo competente e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la definizione delle entrate tariffarie sia soggetta ad un limite di crescita, prevedendone la determinazione in funzione del grado di efficienza economica della gestione e degli obiettivi di qualità ambientale, confermando un approccio di responsabilizzazione dei livelli di governance locali, fermi restando i criteri di regolazione tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio - in una visione fondata sulla Circular Economy, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture - confermando la regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in coerenza con le disposizioni di cui al PNGR;

H) La medesima delibera, accanto agli obiettivi di cui al precedente punto, ha introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: 1) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; 2) definire opportune modalità di coordinamento tra il MTR-3 e la disciplina con la quale l'Autorità ha recentemente adottato lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con particolare riguardo al rispetto delle condizioni alle quali l'operatore si sia aggiudicato l'affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica;

I) Sempre la delibera n.397/2025 ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento revisioni infra periodo della predisposizione ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, fermo restando il requisito che la presentazione della stessa debba essere ritenuta necessaria dall'Ente territorialmente competente al verificarsi di circostanze straordinarie tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario nonché gli obiettivi indicati nel piano

L) All'articolo 7 della citata deliberazione 397/2025/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.8); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.14).

M) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito di seguito AGER Puglia. La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

Ai sensi dell'art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; l'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'AGER Puglia e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

N) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da AGER Puglia si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati dell'annualità 2024 costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF).

O) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 2026-2029 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7, delibera n 397/2025).

Invero secondo quanto prescritto dall'art. 7 del MTR -3 tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal Metodo tariffario per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Considerato che AGER Puglia ha provveduto all'esame della proposta del piano economico finanziario che è stato valutato secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta;

Vista la Determina ed i relativi allegati adottata dal Direttore Generale dell'AGER Puglia n. 211 del 23 luglio 2026 avente ad oggetto "*Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2026-2029 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif - Ambito Tariffario Comune di Stornara*";

Rilevato che, come da Determinazione AGER n. 211 del 23 luglio 2026, il costo complessivo del servizio, suddiviso tra costi fissi e costi variabili viene indicato nel modo seguente:

Euro 1.232.456,00 per l'anno 2026;

Euro 1.286.684,00 per l'anno 2027;

Euro 1.343.298,00 per l'anno 2028;

Euro 1.402.403,00 per l'anno 2029;

Ritenuto, per quanto sopra, di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano economico finanziario TARI 2026-2029, validato dall'ETC AGER Puglia, ed i relativi allegati, riportati nell'unico Allegato "A" alla presente deliberazione che, di fatto, integra e modifica quanto contenuto nella delibera di C.C. n. 24 del 19.12.2025, relativamente agli importi nella stessa indicati;

Ritenuto, altresì, di confermare quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

riduzioni e/o maggiorazioni nei limiti indicati dall'art. 1 comma 652 della Legge 24/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii., come appresso descritti:

Per attività che hanno subito incrementi tariffari ai fini TARES 2013 superiori al 200% rispetto alle tariffe TARSU 2012	Riduzione del 50% coefficienti Kc e Kd
Per attività che hanno subito incrementi tariffari ai fini TARES 2013 superiori al 100% rispetto alle tariffe TARSU 2012	Riduzione del 20% coefficienti Kc e Kd
Per attività che hanno subito riduzioni tariffarie ai fini TARES 2013 superiori al 200% rispetto alle tariffe TARSU 2012	Maggiorazione del 50% coefficienti Kc e Kd
Per attività che hanno subito riduzioni tariffarie ai fini TARES 2013 superiori al 100% rispetto alle tariffe TARSU 2012	Maggiorazione del 20% coefficienti Kc e Kd

Tenuto conto che, in considerazione di quanto esposto e dei risultati economici del PEF validato, è necessario apportare variazioni agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2026-2028 – Esercizio 2026, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 05.02.2026;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

- il Decreto sindacale n° 7230 del 29.09.2022 con il quale sono state riconosciute al Rag. Vito Dinichilo le competenze gestionali relative al Settore Finanziario;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- la Delibera di C.C n° 02 del 05.02.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 – Esercizio 2026;
- il D.lgs. 18.08.2000 n° 267;

Con voti favorevoli n. 7, contrari 2 (Andreano, Cornacchio) assenti n. 4, espressi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato dal consiglio e proclamato dal Presidente;

Si vota per immediata esecutività con voti favorevoli n. 7, contrari 2 (Andreano, Cornacchio) assenti n. 4, espressi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato dal consiglio e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **Di prendere atto** della Determinazione n. 211 del 23.07.2026 e dei relativi allegati, con cui AGER Puglia ha **validato il Piano Economico Finanziario anno 2026-2029 secondo il Metodo tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti, ex delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif - Ambito Tariffario Comune di Stornara**, stabilendo una Tariffa complessiva, dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/2025-DTAC, di **€1.232.456,00** ripartita in **€ 927.564,00** componente variabile ed **€ 304.892,00** componente fissa;
2. **Di prendere atto** che, in considerazione di quanto esposto nelle premesse e dei risultati economici del PEF validato, è necessario apportare variazioni agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2026-2028 – Esercizio 2026, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.02 del 05.02.2026;
3. **Di richiamare** quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: riduzioni e/o maggiorazioni nei limiti indicati dall'art. 1 comma 652 della Legge 24/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii., confermandoli come appresso descritti:

Per attività che hanno subito incrementi tariffari ai fini TARES 2013 superiori al 200% rispetto alle tariffe TARSU 2012	Riduzione del 50% coefficienti Kc e Kd
Per attività che hanno subito incrementi tariffari ai fini TARES 2013 superiori al 100% rispetto alle tariffe TARSU 2012	Riduzione del 20% coefficienti Kc e Kd
Per attività che hanno subito riduzioni tariffarie ai fini TARES 2013 superiori al 200% rispetto alle tariffe TARSU 2012	Maggiorazione del 50% coefficienti Kc e Kd
Per attività che hanno subito riduzioni tariffarie ai fini TARES 2013 superiori al 100% rispetto alle tariffe TARSU 2012	Maggiorazione del 20% coefficienti Kc e Kd

4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
NIGRO ROBERTO - Sindaco

IL PRESIDENTE
Sig. BIANCHINO
FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA